

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

Servizio circolari per la clientela

Circolare
del 20 Settembre 2008

La “manovra d’estate” (DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n.

133) - Principali novità

PREMESSA

Con il DL 25.6.2008 n. 112 (c.d. “manovra d’estate”) sono state emanate alcune disposizioni urgenti in materia di:

- IRPEF, IRES e IRAP;
- IVA e altre imposte indirette;
- accertamento e riscossione;
- disciplina della *privacy*.

In sede di conversione nella L. 6.8.2008 n. 133, tali disposizioni sono state oggetto di rilevanti modifiche ed integrazioni.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 112/2008 convertito.

Entrata in vigore

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

Il DL 112/2008 è entrato in vigore il **25.6.2008**, mentre la legge di conversione 133/2008 è entrata in vigore il **22.8.2008**.

1 NOVITÀ IN MATERIA DI IRES

1.1 NUOVA PRESUNZIONE DI RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

È stata introdotta un'ulteriore presunzione di residenza fiscale in Italia per le società e gli enti residenti all'estero. Viene infatti stabilito che si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria, le società e gli enti:

- il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi e
- che siano controllati, direttamente o indirettamente (per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona), da soggetti residenti in Italia.

A tali fini, si considerano controllati:

- le società o enti in cui un'altra società o ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società o enti in cui un'altra società o ente dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante;
- le società o enti che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società o ente, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Decorrenza

In assenza di una specifica decorrenza, la nuova presunzione di residenza sembrerebbe applicabile a partire dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008.

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

1.2 AUMENTO DELLA TASSAZIONE PER LE COOPERATIVE DI CONSUMO

Nei confronti delle società cooperative di consumo e loro consorzi, considerate a “mutualità prevalente”, l’ammontare soggetto a tassazione degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile aumenta dal 30% al 55%.

Resta fermo che la quota tassata degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile è pari al:

- 20%, per le cooperative agricole o della piccola pesca e loro consorzi, considerate a “mutualità prevalente”;
- 30%, per le altre cooperative a “mutualità prevalente” e loro consorzi;
- 70%, per le cooperative “non a mutualità prevalente” e loro consorzi.

Resta altresì ferma l’esenzione totale da tassazione degli utili destinati a riserva indivisibile dalle cooperative sociali e loro consorzi.

1.2.1 Decorrenza

La nuova percentuale di tassazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti “solari”).

1.2.2 Acconto IRES 2008

Nella determinazione dell’acconto IRES dovuto per il periodo d’imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRECTE

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

2.1 ABOLIZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

È stato abolito sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio.

Pertanto, risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.

3 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Il DL 112/2008 ha modificato la disciplina prevista dal DLgs. 231/2007, entrata in vigore il 30.4.2008, in materia di:

- limitazioni all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore;
- assegni bancari e postali;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiari;
- libretti di deposito bancari o postali al portatore.

3.1 UTILIZZO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

È stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa.

3.2 ASSEGNI BANCARI E POSTALI

È stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

3.2.1 Abolizione dell'indicazione del codice fiscale del girante

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

È stato, inoltre, abrogato l'obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante.

3.2.2 Imposta di bollo

Resta fermo l'obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

3.3 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI

È stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità.

3.3.1 Abolizione dell'indicazione del codice fiscale del girante

Anche in relazione a questi assegni è stato abrogato l'obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

3.3.2 Imposta di bollo

Resta fermo l'obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno circolare o vaglia postale o cambiario emesso in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

3.4 LIBRETTI AL PORTATORE

È stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

4 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

4.1 ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ PER I PROFESSIONISTI

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

Gli esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:

- tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali far affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

4.2 ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Il DL 112/2008 ha introdotto una nuova forma di deflazione del contenzioso, simile, per certi versi, all'accertamento con adesione.

Viene infatti previsto che il contribuente possa aderire ai processi verbali di constatazione:

- redatti dai verificatori al termine della verifica fiscale;
- in materia di imposte sui redditi e di IVA.

La particolarità dell'istituto consiste nel fatto che le sanzioni previste per la procedura di accertamento con adesione (un quarto del minimo) vengono ridotte alla metà; quindi, in ipotesi di adesione al processo verbale di constatazione, l'entità delle sanzioni sarà pari a un ottavo del minimo.

L'adesione ai processi verbali di constatazione consente di definire le sole sanzioni amministrative, a differenza dell'accertamento con adesione, che consente anche la definizione delle imposte.

A tali fini:

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

- l'adesione del contribuente deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale, mediante comunicazione all'Ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza;
- entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte del contribuente, l'Ufficio deve notificare l'atto di definizione dell'accertamento.

4.2.1 Decorrenza

L'adesione si applica con riferimento ai verbali consegnati a partire dal 25.6.2008.

4.2.2 Modello per la comunicazione dell'adesione

La comunicazione all'adesione deve essere effettuata mediante il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 10.9.2008.

4.2.3 Versamento degli importi

Gli importi devono essere versati entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di definizione; in caso di mancato versamento, l'Ufficio è legittimato a riscuoterli in via immediata.

In caso di versamento rateale, non è richiesta la prestazione di alcuna garanzia.

4.2.4 Regime transitorio

A fini transitori, è stato stabilito che:

- il termine per la comunicazione dell'adesione ai verbali consegnati entro il 22.8.2008 è prorogato al 30.9.2008 (nel caso in cui la comunicazione fosse già stata inviata senza l'utilizzo dell'apposito modello, bisogna riproporla);
- il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31.12.2008 è prorogato al 30.6.2009.

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

**4.4 ABOLIZIONE DELLA GARANZIA PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME
ISCRITTE A RUOLO**

È stato abolito l'obbligo di prestare garanzia (mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili) in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000,00 euro.

Restano tuttavia valide le garanzie già prestate.

4.5 POTENZIAMENTO DELL'UTILIZZO DEL "REDDITOMETRO"

Nell'ambito delle attività di verifica da svolgere nel triennio 2009 - 2011, è previsto un potenziamento dell'accertamento basato sul c.d. "redditometro".

In particolare, verranno sottoposti a controllo i contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali sussistono elementi significativi di capacità contributiva.

5 NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

5.1 CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ DEGLI IMPIANTI DI EDIFICI

È stato abrogato l'art. 13 del DM 22.1.2008 n. 37 (c.d. "decreto impianti").

Pertanto, sebbene restino in vigore le nuove norme sulla conformità degli impianti degli edifici, vengono meno gli obblighi:

- di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione relativo agli impianti;
- di consegnare tale documentazione all'acquirente in caso di alienazione dell'immobile;
- di consegnare copia della suddetta documentazione al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (es. inquilino o comodatario);

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

- per il venditore, di prestare, nell'atto di trasferimento, la garanzia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- di allegare all'atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.

Per i contratti posti in essere dal 25.6.2008 non è quindi più necessario fornire la garanzia della conformità degli impianti, né la documentazione che la provi.

6 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI SRL SENZA INTERVENTO NOTARILE

Le quote di SRL possono essere trasferite senza necessariamente passare attraverso l'intervento notarile per l'autentica dell'atto di trasferimento.

In sede di conversione del DL 112/2008, infatti, è stato stabilito che l'atto di trasferimento di quote può anche essere:

- sottoscritto con firma digitale (da parte del cedente e del cessionario), nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;
- depositato, entro 30 giorni, presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato (Dottore commercialista o Esperto contabile).

In tal caso, l'iscrizione dell'atto di trasferimento nel libro soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito (rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto).

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

Viene espressamente fatta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti in questione.

7 NOVITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA *PRIVACY*

7.1 SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS) CON UN'AUTOCERTIFICAZIONE

Per i soggetti che trattano con strumenti elettronici dati personali “non sensibili” e alcune tipologie di dati “sensibili”, l’obbligo di redigere e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituito da un’autocertificazione:

- in cui si attesta di trattare tali dati “sensibili” in osservanza delle previste misure di sicurezza;
- resa dal titolare del trattamento.

Ambito di applicazione

L’autocertificazione si applica se vengono trattati solo i seguenti dati “sensibili”:

- stato di salute o di malattia dei propri dipendenti e collaboratori (anche a progetto), senza indicazione della relativa diagnosi;
- adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

7.2 ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI DELLE MISURE DI SICUREZZA PER IL TRATTAMENTO ELETTRONICO DEI DATI

Con un successivo provvedimento del Garante della *privacy* saranno previste modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza ai fini del trattamento elettronico:

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

- dei dati relativi allo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti e collaboratori (anche a progetto) e all'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
- dei dati personali comunque effettuati per le correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.

7.3 SEMPLIFICAZIONI PER LA NOTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI AL GARANTE

La notificazione al Garante della *privacy* dei trattamenti di dati personali (ove prevista) deve essere trasmessa:

- attraverso il sito del Garante, in luogo della trasmissione telematica mediante firma digitale;
- utilizzando l'apposito modello.

Contenuto della notificazione

La notificazione deve contenere soltanto le seguenti informazioni:

- le coordinate identificative del titolare del trattamento ed, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
- la o le finalità del trattamento;
- una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

STUDIO DUCOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI
BRENO - PONTEDILEGNO
REVISORI CONTABILI

- una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Il Garante provvederà ad adeguare il modello di notificazione alle nuove disposizioni.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Breno, 20/09/2008.

Studio Ducoli